

LOTTO 9

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Novate Milanese
Via Vittorio Veneto 18
20026 Novate Milanese
P.I. 02032910156

E

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 31/12/2017

Alle ore 24.00 del 31/12/2020

ALLEGATO 9 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE POLIZZA

Ai seguenti termini, la Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contraente	Il Comune di Novate Milanese
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Franchigia	La parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato
indennizzo	La somma dovuta ai beneficiari dalla Società in caso di sinistro
Legge	La legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni e integrazioni, compreso tutto quanto ripreso nel Codice delle Assicurazioni Private vigente
Natante	Imbarcazione in genere
Perdite patrimoniali	I pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni o morte o di danneggiamenti a cose
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Risarcimento	La somma dovuta ai terzi dalla Società in caso di sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo non indennizzabile pattuito;
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	L'impresa assicuratrice
Veicolo	Autovetture, autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ciclomotori, motocicli, motocarrozze, macchine agricole, Macchine operatrici e più in generale qualsiasi mezzo per trasporto di persone o cose, semoventi o manovrabile a mano

Sono compresi nella definizione di veicolo e pertanto sono compresi in garanzia anche impianti, dispositivi vari ed eventualmente altre attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, purché in esso incorporati o validamente fissati.

PREMESSA

Il presente capitolato è redatto in applicazione del D. Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni e successive modifiche ed integrazioni, della Direttiva comunitaria 49/92 CEE, nonché del D.P.R. N. 254/2006, del regolamento IVASS 9/2015 ("Dematerializzazione dell'attestazione di rischio") e si intende automaticamente applicato a tutte le polizze R.C.A., a tutti i rinnovi di polizza od eventuali sostituzioni o riattivazioni.

GARANZIE INTEGRATIVE R.C.A.

Le Clausole sotto riportate devono intendersi sempre valide ed operative, anche qualora la Società fornisca un proprio Clausolario.

Durata del contratto / Proroga della garanzia.

Il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare l'opzione per il rinnovo contrattuale, per una volta, alle medesime condizioni, per il periodo di tre anni.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto: pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2020.

È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Pagamento del premio.

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/12/2017 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 30 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 30 giorni successivi.

Per pagamento si intende la disposizione impartita, mediante il "*mandato di pagamento*", o documento analogo previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio pubblico, al tesoriere del Contraente di provvedere al versamento del premio di polizza.

Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, intendendosi con ciò quanto sopra descritto, ferme le successive scadenze.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tracciabilità dei pagamenti

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia

ALLEGATO 9 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Clausola revisionale.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini " convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Rinuncia alla rivalsa.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, comprese quelle del clausolario della Compagnia, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/assicurato, sia esso persona fisica o società, nell'eventualità che:

- a) il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario/assicurato nella eventualità che il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada), successive modifiche ed integrazioni;
- d) la Società rinuncia al diritto di rivalsa in caso di omessa revisione obbligatoria del veicolo assicurato o di un mancato superamento della stessa.

Le presenti deroghe non operano nel caso in cui il proprietario/assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa.

Responsabilità civile dei trasportati.

ALLEGATO 9 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

La Società garantisce l'Assicurato ed il conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo o dalla navigazione del natante assicurato per danni a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante stesso provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per i danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante identificato in occasione di circolazione o di navigazione del mezzo stesso.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni cagionati a cose di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati o a cose di terzi che gli stessi abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dal Codice delle Assicurazioni nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società rinuncia a rivalersi nei confronti del proprietario/assicurato e del conducente autorizzato nel caso di danni alle persone causati ai terzi trasportati se il trasporto non avviene secondo quanto previsto dall'art. 54 lettera "D" del Codice della Strada, purché nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione.

Carico e scarico.

La Società assicura la responsabilità anche del committente per danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trasporto scolastico e di utenti – Servizio di scuolabus o vetture adibite a trasporto scolastico.

La garanzia è operante per l'esercizio del servizio scolastico e di utenti a tutela della responsabilità del Contraente per i sinistri comunque verificatisi in occasione di circolazione stradale. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per capitale, interessi e spese dovuti a titolo di risarcimento del danno nel caso di trasporto di minori e comunque di trasportati in genere per la circolazione stradale, anche se in difetto di custodia.

Altresì la garanzia è operante per il trasporto di persone effettuato a qualsiasi titolo, purché nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada.

In generale, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Responsabilità Civile Personale dei Trasportati.

Per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione è prestata per i massimali pari a quelli previsti in polizza per la garanzia della responsabilità civile dei danni da circolazione.

Responsabilità Civile del Contraente/Conducente.

Per danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo che sia adibito ad uso pubblico o autobus agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che per loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati, esclusi i danni a preziosi, valori, titoli di credito nonché bauli, colli e loro contenuto, sono parimenti esclusi i danni da incendio, furto o smarrimento.

Danni da inquinamento.

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale

ALLEGATO 9 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia R.C. prestata dalla Società;
- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali all'art. 4 della Legge n. 990/69 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

Dissequestro del veicolo.

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

Concorso spese di recupero e di traino.

Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito di incendio, furto o rapina, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 500,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni, entro il limite di km. 60.

Danni all'interno del veicolo per trasporto di vittime di incidenti stradali.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori Euro 520,00 per i danni materiali all'interno del veicolo assicurato conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

Trasporto ambulanza.

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di Euro 500,00 per evento.

Garanzia contrassegno.

La Società in caso di furto regolarmente indennizzabile a termini di polizza e non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere un indennizzo, congiuntamente al risarcimento del sinistro furto, pari al rateo di premio netto R.C.A. relativo al periodo intercorrente tra la data dell'avvenimento e la data di scadenza della rata di premio da pagare.

Gestione delle vertenze civili e tutela penale.

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino alla tacitazione del danneggiato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

ALLEGATO 9 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente/Assicurato ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Garanzia rottura dei cristalli.

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati, in conseguenza della rottura dei medesimi: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per gli autocarri e di Euro 1.100,00 per le autovetture per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, comunque, i danni allo specchio retrovisore esterno.

Ricorso terzi da incendio.

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 260.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato. Sono altresì esclusi i danni a cose ed animali di proprietà del proprietario del veicolo o di suo familiare-coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché affiliati e altri parenti e affini fino al terzo grado quando convivano o siano a suo carico.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 C.C. III comma, la Società ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale, e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Clausola libro matricola.

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli e in tale caso verrà mantenuta la classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, sostituzioni, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalla comunicazione via fax con cui sono state notificate.

ALLEGATO 9 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, l'Assicurato è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà parte del premio netto riscosso in più oltre al maggiore premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante per la regolazione sia per quella dovuta dall'Assicurato per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato nei termini prescritti non abbia effettuato né la comunicazione dei dati e neppure il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 30 giorni per i relativi adempimenti; trascorso inutilmente tale periodo resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.).

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Assicurato nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Circolazione su aree private.

La polizza comprende la circolazione su aree private, incluse quelle aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche.

Monitoraggio sinistri.

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, il Contraente potrà applicare una penale di €. 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

GARANZIA SPECIALE DIFESA (valida solo per le autovetture)

Collisione con veicoli non assicurati o rubati.

La società tiene indenne l'assicurato, entro il limite massimo di € 5.000,00, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che risulti, al momento del sinistro, non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. E' compresa la mancata copertura conseguente a furto del veicolo danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24:00 del giorno della denuncia, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del codice della strada).

La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del sinistro da parte delle autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del sinistro stesso alle Autorità.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Dall'importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di € 150,00; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con la Società assicuratrice titolare della polizza.

Collisione con veicoli non identificati

La Società tiene indenne l'assicurato, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non identificato. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia stato risarcito, ai sensi dell'art. 283, lettera a) del Codice della Strada, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

L'indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:

- € 500,00 in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni superiori al 9% di invalidità permanente);
- € 3.000,00 in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente). Dall'importo così determinato viene detratta una franchigia di € 150,00; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con la Società assicuratrice titolare della polizza."

CONDIZIONI GENERALI AUTO RISCHI DIVERSI
(valide se richieste nella scheda di quotazione)

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892 e 1893, 1894 del Codice Civile).

Art. 2 - Assicurazioni complementari.

Le garanzie prestate con la presente polizza non possono essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società, neanche parzialmente o limitatamente alle quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti o simili).

Art. 3 - Esclusioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- d) verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gare o competizione sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

Altresì, limitatamente alla garanzia kasko, l'assicurazione non comprende i danni:

- f) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- g) verificatisi in occasione di attività estranea agli scopi del servizio o missione del Contraente dell'Assicurato e/o Conducente, e comunque di attività illecite;
- h) determinati da vizi di costruzione;
- i) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- j) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano nonché di traino che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- k) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camera d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Art. 4 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C. prestata dalla Società.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto e la corrispondenza tra il Contraente e la Società dovranno avvenire solo con strumenti di comunicazione digitale ossia tramite posta elettronica certificata (PEC) - avente il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, in grado di attestare l'orario esatto e la data di spedizione e di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili

ALLEGATO 9 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

modifiche al messaggio - e posta elettronica *standard*, esclusivamente agli indirizzi scambiati tra le parti. I documenti che richiedono una sottoscrizione saranno sottoscritti digitalmente. Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito la trasmissione dei contratti di polizza e delle relative variazioni e appendici che potrà avvenire in modalità cartacea.

Art. 6 - Modalità per la denuncia di sinistri.

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società, entro 30 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. 7 - Riparazione, sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate.

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Art. 8 - Liquidazione del danno - nomina dei Periti.

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Società e Assicurato in parti uguali.

Art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno.

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- il valore dei pezzi di ricambio relativi alla carrozzeria corrisponde al valore a nuovo degli stessi, cioè al costo di rimpiazzo al momento del sinistro.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, per valore commerciale si deve intendere il prezzo di acquisto del veicolo assicurato, ferme restando, le disposizioni contenute nei comma successivi della presente condizione in tema di indennizzo I.V.A. e di assicurazione che copra solamente una parte del valore. Qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'Imposta sul Valore Aggiunto, gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del C.C. Tuttavia non verrà applicata la regola della proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore non oltre il 10% del valore assicurato.

ALLEGATO 9 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo.

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato, rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo, rilasciati dagli Uffici competenti. La Società, in caso di furto parziale e/o totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- certificato di chiusa istruttoria dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

Art. 11 - Recuperi.

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quando fosse recuperato, dopo il pagamento, diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 7) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 12 - Riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro.

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termine delle condizioni di polizza.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta dell'Assicurato, potrà essere integrato mediante pagamento della corrispondente pro – rata di premio netto.

Art. 13 - Scoperto e minimo non indennizzabile.

La Società risponde, limitatamente alle garanzie prestata nelle sezioni Eventi Socio-politici ed Atmosferici, dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuito, da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile.

GARANZIA INCENDIO

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione vale, entro i limiti della somma assicurata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (compresi gli accessori se assicurati) a seguito di:

- incendio
- azione del fulmine (anche senza successivo incendio)
- esplosione e/o scoppio del carburante contenuto nel serbatoio
- caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

Sono altresì indennizzabili le spese sostenute ed i guasti arrecati allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitare i danni.

GARANZIA FURTO E RAPINA

Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione vale, entro i limiti della somma assicurata, per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (compresi gli accessori se assicurati che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono costituiti da: barra luminosa con lampeggianti stroboscopici e fari, altoparlanti, sirene, antenne, radio, radiotelefoni, lettori dvd, navigatori satellitari e altri apparecchi analoghi e simili purché incorporati e validamente fissati al veicolo) a seguito di furto, tentato furto e rapina totale o parziale.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina, esclusi i danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

GARANZIA EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI

Art. 16 - La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori se assicurati, causati dai seguenti eventi:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari
- atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato
- vandalismo

e ciò anche quando il veicolo assicurato non si trovi in circolazione.

Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di €uro 2.500,00.

La presente garanzia non è operante quando il veicolo sia portato sul luogo degli avvenimenti da persona che partecipa ai medesimi.

Le indennità per i relativi danni saranno pagate solo dopo che il Contraente e/o Assicurato abbia presentato alla Società copia conforme della dichiarazione resa agli organi di Polizia Giudiziaria.

Viene inoltre convenuto che, in caso di sinistro, la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% del danno con il minimo di €uro 100,00.

Tale scoperto e minimo resteranno a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farli assicurare da altri.

GARANZIE EVENTI ATMOSFERICI E CALAMITA' NATURALI

Art. 17 - La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori se assicurati, causati dai seguenti eventi:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maremoti
- smottamenti e cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici e manufatti in genere
- uragani, trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere, tempeste, caduta di neve e di ghiaccio, grandine
- terremoto ed eruzione vulcanica, esplosioni naturali

e ciò anche quando il veicolo assicurato non si trovi in circolazione.

Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di €uro 2.500,00.

Viene inoltre convenuto che, in caso di sinistro, la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% del danno con il minimo di €uro 100,00.

Tale scoperto e minimo resteranno a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farli assicurare da altri.

ALLEGATO 9 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE
CALCOLO DEL PREMIO
Elenco completo del parco mezzi dell'Ente.

Targa	Marca	Anno immatricolazione	Uso	CLASSE DI MERITO		Valore Allestimento	Valore Automezzo	Totale Assicurato	Premio lordo
				provenienza	2016				
CC347JK	Daewoo Matiz	2002	Autovettura	1	1	0,00	0,00	0,00	
DS405LG	Fiat Panda	2008	Autovettura	1	1	0,00	3.300,00	3.300,00	
YA511AN	Grande Punto	2016	Autovettura	1	1	8.700,00	15.300,00	24.000,00	
DS373LG	Grande Punto	2008	Autovettura	1	3	1.200,00	1.800,00	3.000,00	
DS374LG	Grande Punto	2008	Autovettura	3	2	1.200,00	1.800,00	3.000,00	
CE737PT	Fiat Ducato	2003	Autocarro	5	4	2.700,00	900,00	3.600,00	
DT433CC	Fiat Doblò	2008	Autocarro	7	6	0,00	3.200,00	3.200,00	
DT699CH	Fiat 16	2008	Autoveicolo	1	1	0,00	4.000,00	4.000,00	
BD312WS	Fiat Ducato	1999	Autocarro	2	1	0,00	0,00	0,00	
MI77960N	Fiat Daily	1981	Auto promiscuo	6	5	200,00	0,00	200,00	
MI119681	Carrello Tenda					0,00	0,00	0,00	
MI7W3864	Mercedes Benz	1992	Autocarro	9	8	0,00	0,00	0,00	
MI4D3491	Autoscala	1986	Uso speciale	2	1	0,00	0,00	0,00	
MI4M8474	Fiat Iveco	1989	Autocarro	2	1	0,00	0,00	0,00	
EL870DN	Ford Ranger	2012	Autocarro	11	10	0,00	17.500,00	17.500,00	
CC349JK	Daewoo Matiz	2002	Autovettura	1	1	0,00	0,00	0,00	
CC353JK	Daewoo Matiz	2002	Autovettura	1	1	0,00	0,00	0,00	
CD578CB	Punto 1.2 EL	2002	Autovettura	3	2	0,00	0,00	0,00	
CA280LR	Peugeot	2002	Autocarro	5	7	800,00	900,00	1.700,00	

Per i veicoli a motore il premio da indicare a fianco di ogni mezzo dovrà essere riferito ad un massimale di €. 6.000.000,00 per danni alle persone e per danni alle cose ed alla classe di merito e comprensivo delle garanzie previste nel contratto.

LIBRO MATRICOLA SI (X) NO ()

Elenco dei mezzi

1) GARANZIE EVENTI SOCIO POLITICI E ATTI VANDALICI SI () NO ()

2) GARANZIE EVENTI NATURALI SI () NO ()

N.B.: Le Garanzie 1) e 2) sono prestate solo in abbinamento a garanzie INCENDIO E FURTO